

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. II N 3

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

ALLIATA DI MONTEREALE

PER IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 290 DEL CODICE PENALE, MODIFICATO DALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 11 NOVEMBRE 1947, N 1317 (VILIPENDIO DELLE ISTITUZIONI COSTITUZIONALI)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GRASSI)

Annunziata nella seduta del 1° giugno 1948

*Al Presidente della Camera dei Deputati
Roma*

Roma, 28 maggio 1948

Ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, trasmetto, per le deliberazioni di codesta onorevole Assemblea, l'unito fascicolo processuale n 2591/48, relativo al deputato Alliata, unitamente alla domanda di autorizzazione a procedere per il delitto di cui all'articolo 290 del Codice penale, modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n 1317, avanzata, nei confronti dell'onorevole Alliata, a norma dell'articolo 15 del Codice di procedura penale, dal Procuratore della Repubblica in Firenze

*Il Ministro
GRASSI*

*Al Ministro di grazia e giustizia
Roma*

Firenze, 3 maggio 1948

In data 3 aprile 1948 Cenni Fernando, residente in Firenze, via Garibaldi 5, piano

terza, ha denunciato a quest'Ufficio che, durante un comizio elettorale svoltosi in Piazza della Signoria di Firenze il 2 aprile 1948 a cura del partito monarchico, l'oratore Gianfranco Alliata, nato a Rio de Janeiro nel 1921 e residente a Palermo, uso l'espressione « Questa Repubblica di fango e di vergogna », alludendo alla forma costituzionale dello Stato italiano

Le indagini espletate dal locale Commissariato di pubblica sicurezza di San Giovanni, su richiesta di questa Procura della Repubblica, hanno portato ad accertare che realmente la frase anzidetta fu pronunciata dall'Alliata durante il suo discorso

Trasmetto gli atti alla S V III ma, perche, ove lo si ritenga opportuno, possa concedersi l'autorizzazione a procedere contro l'Alliata, a norma dell'articolo 313 del Codice penale, modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n 1317, in ordine al reato di cui all'articolo 290 del Codice penale, modificato dall'articolo 2 della legge sopra indicata

Il Procuratore della Repubblica